****

**CORSO SSM P18083**

 **La qualità ed i tempi del processo e della decisione**

**Scandicci, Villa di Castelpulci, 12-14-novembre 2018**

**gruppo di lavoro 4 drssa Patrizia Morabito**

***Legittimità : il ruolo del giudice civile per un procedimento giusto.***

**BREVE REPORT DELL’ESERCITAZIONE**

Il “caso” sinteticamente proposto ai partecipanti aveva la finalità di indurre a interrogarsi e rispondere a **varie domande, quali**:

1. Cosa è il contraddittorio e come si realizza davvero;
2. Come comportarsi quando ci si accorge che c'e forte disparità nella capacità dei difensori (e forse il più bravo o intraprendente non difende la parte che ha ragione). Il giudice può avere un ruolo nel riequilibrare tale situazione, per garantire una procedura ***nella sostanza più "giusta****"?*
3. Quali sono i momenti qualificanti che determinano la durata del processo? Quale peso ha la scelta delle attività istruttorie da ammettere o da non effettuare ?
4. Come influisce sulla percezione delle parti il modo del giudice di interrogare i testimoni? Come si deve procedere?
5. Quanta incidenza ha sulla durata del processo l'attenzione del giudice alle finalità effettive delle parti, ed alle ragioni per cui è sorta la causa, alla realizzabilità dell'obiettivo che le parti si pongono?
6. Quale è la condotta del giudice che qualifica il suo intervento come *"giusto*" , non burocratico ed autorevole?
7. Quanto influisce sulla disponibilità delle parti a conciliare la percezione che il giudice conosca bene la causa e sia impegnato a concluderla in tempi brevi?
8. Qual è il momento opportuno per tentare una conciliazione? Con quali modalità proporla? Quali aspetti considerare? Tenere conto della qualità delle parti e calibrare anche su questa l'articolazione delle proposte conciliative?

I quesiti, apparentemente “giuridici”, tendevano **a rivelare** **la stretta commistione** fra una corretta conduzione tecnico-procedurale della causa ed il perseguimento della cd. “*giustizia procedurale”*, **che va gestita consapevolmente**

L'esercitazione ha rivelato la **difficolta' e novita** ' di un approccio non limitato agli aspetti giuridici del caso proposto, ma concentrato sul rapporto del giudice rispetto alle parti , sul modo di rivolgersi ad esse, sul tipo di confronto da intavolare per rendere trasparenti e "spiegare" le dinamiche processuali , per dar conto ai soggetti interessati al giudizio dell' attenzione con cui si tratta la loro causa e delle modalità operative della giurisdizione e delle dinamiche processuali.

Le posizioni espresse sono state molto varie, alcune anche francamente critiche rispetto alla richiesta di interloquire direttamente con le parti, motivate da ragioni diverse (*inopportunità di cercare questo contatto diretto, difficolta logistiche o deteminate dalla quantita di cause fissate alla udienza, costituzioni in udienza che non consentono al giudice di conoscere prima le difese del convenuto, ecc).*

A seguito di un serrato ed incalzante confronto su tutti e cinque gli STEP proposti dall' esercitazione, sono emerse posizioni non omogenee , pur nell'ambito del piccolo gruppo di lavoro (poco più di 10 persone), come di seguito sintetizzate (*in corsivo*).

**IL CASO PROPOSTO**

**1.Due parti contendenti in una causa ,** l' una difesa bene da un avvocato  molto attivo ed un poco  "aggressivo" e l'altra invece ha un avvocato molto remissivo e distratto...

Alla prima udienza le parti sono presenti anche personalmente, e guardano le mosse degli avvocati e del giudice con curiosità...

Quella più attiva presenta note non autorizzate ed insiste in varie eccezioni,  l'avvocato dell'altra non protesta neppure e non chiede neppure di vedere le note  nè contesta la produzione ..Entrambi i difensori si limitano ad insistere per ottenere l'ammissione delle  prove che hanno articolato .

**1.step: che fare? Come ci comportiamo?**

*REPORT: Non tutti i partecipanti hanno ritenuto fosse utile o possibile sentire le parti alla udienza, però si è convenuto che limitarsi a dialogare con gli avvocati non rispondeva all’ esigenza di rendere comprensibile alle parti i comportamenti e provvedimenti del giudice*

*Quindi meglio sarebbe stato che il giudice con parole semplici e chiare -rivolgendosi agli avvocati ma facendosi capire anche dalle parti presenti - avesse sintetizzato i problemi (ad es. spiegando che le note non autorizzate non erano ammissibili), sollecitando così i difensori a discuterne, consentendo a tutti i presenti di capire cosa fosse scritto in quelle note , ed al giudice di spiegare perchè non potesse tenersi conto di quel documento, o perchè non fosse rilevante per la causa, o che in realtà non contenesse nulla di nuovo, e così via ...*

**2.La prova testimoniale  richiesta** appare  inutile per la maggior parte dei lunghi capitoli di prova, che riguardano fatti già ricavabili da una attenta lettura degli atti.

 Solo  una sola circostanza  è incerta,  e su quella la prova testimoniale sarebbe ammissibile ed è stata  richiesta da una delle parti .  Su quella circostanza non c'è certezza perchè l'avvocato dell'altra ha contestato tutto. Il teste da escutere- se si ammettesse la prova -dovrebbe affrontare un lungo viaggio perche abita lontano.....ma la circostanza potrebbe  forse emergere   se le parti fossero esaminate personalmente e  con calma .

**2.step: che fare? Come ci si può comportare?**

*REPORT :Alla fine di un confronto di diverse opinioni, si è convenuto che si sarebbe potuto illustrare il problema , in modo che le parti presenti potessero comprenderlo, chiarendo loro che se la circostanza si fosse potuta ritenere accertata o inesistente, si sarebbero risparmiati tempo e costi , ed il giudice avrebbe potuto risolvere più velocemente la questione di diritto.*

 *Molti partecipanti hanno finito per ammettere e condividere che le parti in questi casi, se si spiega loro quali implicazioni comportano contestazioni avanzate solo per perdere tempo e che richiedono istruttorie costose, spesso superano le difese strumentalmente poste dagli avvocati e dicono la verità, ammettono come stanno le cose, semplificando i processi, velocizzandone la definizione*

**3.La prova viene ammessa**. Il testimone c'è e le parti sono presenti e tutte attente. Il rischio è che il teste sia "preparato" a rispondere alle prevedibili domande del giudice...

**3.step: come esaminiamo il testimone? Come ci comportiamo con lui e con le parti?**

*REPORT: Tutti i presenti hanno convenuto che fosse fondamentale una accoglienza garbata e che se il teste è persona anziana, ammalata o una donna incinta deve essere fatto sedere almeno dopo averlo fatto giurare (anche se sono state segnalate da taluno dei presenti difficoltà logistiche, in qualche ufficio mancherebbe pure una sedia per fare sedere il testimone..).*

*Tutti i partecipanti hanno ritenuto che un esame attento del teste, e la formulazione di domande che cerchino di capire come e perchè conosce i fatti, serve ad evitare che si veicoli nel processo una prova illecitamente preconfezionata , dando invece segnale di neutralità del giudicante a chi da spettatore segua la assunzione della prova*

*I presenti hanno concordato che le parti che assistono ad una prova così raccolta possono apprezzare che il giudice ricerca seriamente la verità, facendo emergere anche l’eventuale inattendibilità del teste, a beneficio dell'immagine della attività giudiziaria.*

**4. Alla fine della prova  ci accorgiamo che tutto è chiarito**...ma per determinare esattamente la somma  che sembra di dovere riconoscere ad una delle parti potrebbe essere necessaria una CTU piuttosto lunga e soprattutto con un costo sproporzionato rispetto al risultato che si attende ( la somma che andrebbe ad accertare sarebbe limitata...). L'avvocato della parte che pensa di aver vinto la chiede ma non sappiamo se e quanto ha chiarito costi e benefici Però agli atti  c'è una  consulenza di parte che fornisce una serie di elementi...

**4. Step: quali sono le scelte possibili nell'ottica di una giustizia proceduralmente e sostanzialmente "giusta"? Si può tentare di proporre una conciliazione? Con quali modalità e secondo quali criteri?**

*REPORT: Passaggio difficile -ma aggregante -della discussione.*

*Il coordinatore ha posto in discussione la necessità di confrontarsi anche con le parti personalmente , indicando -con cautela per evitare ricusazioni- gli esiti del processo fino al momento raccolti, rappresentando i rischi, i tempi lunghi ed i costi di un accertamento che avrebbe pure potuto dare risultati non conformi alle aspettative, sicuramente dispendioso . Tuttavia Non tutti i partecipanti all'esercitazione hanno però condiviso che fosse opportuno interloquire direttamente con le parti a questo punto del processo , ormai prossimo alla decisione, preferendo discutere della conciliazione solo con gli avvocati. Non è stata quindi colta pienamente la differenza tra l’approccio tecnico tra giudice e difensori, e l’esigenza di far cogliere alle parti l’attività del giudice, farle sentire partecipi e rispettate, anche e soprattutto nelle fasi finali del processo*

**5.Le parti non si sono conciliate**. Si presentano con i loro avvocati il  giorno in cui è stata fissata la precisazione delle conclusioni, perche sanno che quel giorno la causa "sarà decisa" . Vedono i loro avvocati  scrivere o dettare a verbale le conclusioni, senza nulla discutere e chiedere ad giudice di assegnare la causa a sentenza..

**5.step: cosa può fare il giudice per far cogliere alle parti che conosce bene la causa, e che ne ha colto tutti gli aspetti rilevanti,  se gli avvocati non la discutono?**

*REPORT: Non vi è diffusa esperienza sul punto . È stato proposto ai componenti del gruppo di lavoro di non rinunciare, se le parti sono presenti, a sollecitare gli avvocati alla discussione o indicare i punti oggetto di contestazione, in modo da permettere alle parti di capire che il giudice è seriamente interessato a comprendere a fondo la causa, per deciderla nel modo più attento e corretto, che è terzo, che ha studiato gli atti, che non ha preconcetti, che sta cercando la soluzione più corretta .*

*Le maggiori obiezioni sono state avanzate perché la causa stava per essere decisa, e che la sentenza sarebbe stata comunicata dagli avvocati ai loro assistiti. Approccio che, ancora una volta, sconta la difficoltà culturale dei giudici di distinguere l'avvocato dalla sua parte , e comprendere che non si può veicolare solo tramite l'avvocato il rapporto tra giudice e parte, come si è fatto fino ad ora, con effetti assai deleteri per l'immagine della giustizia dovuta ad una "mediazione" per nulla controllata dai giudici.*

*La difficoltà culturale è forse associata alla maggior fatica, seppur minima, che richiede l'approccio , giustificata sempre con il sovraccarico di lavoro, le udienze troppo affollate, la difficoltà logistica.*

**Considerazioni conclusive del coordinatore**

*Bisogna ancora lavorare per un cambiamento culturale , affinché i magistrati , attualmente molto attenti agli aspetti procedurali tradizionali , considerino che il cittadino che si rivolge alla giustizia o che entra in contatto con essa merita attenzione particolare e personale, gli si devono prestare ascolto e gesti concreti perché non si senta soltanto soggetto passivo dell'azione giudiziaria.*

*Non sembra che siano stati ancora colti fino in fondo l'importanza e gli effetti positivi di un diverso modo del giudice di rapportarsi alle parti direttamente, di non affidarsi alla legittimazione meramente formale, di cercare un rapporto diretto con l'utente, di evitare che si senta lasciato ai margini della vicenda processuale che lo riguarda, e possa invece direttamente verificare la terzietà, l'impegno del giudice e la serietà dell'amministrazione della giustizia .*

***E' apparsa evidente la difficoltà dei magistrati di guardare al loro lavoro dall'ottica della parte o dell'utente, soprattutto laddove dalle enunciazioni astratte, che pure sembrerebbero condivise, si passi ad esercitazioni che richiedono di applicare i principi, sforzandosi di trovare modalità e percorsi non ancora definiti****.*

*Si deve ancora lavorare per diffondere l'idea che queste attenzioni sono importanti per il recupero di prestigio e credibilità dell'istituzione. Si può aggiungere che la semplificazione del rito civile, che da qualche tempo sembra essere uno degli obiettivi del legislatore, oltre ad apparire fondamentale per velocizzare la trattazione delle cause, offre maggiori opportunità di interlocuzione fra il giudice e le parti rispetto all’attuale più lento e farraginoso rito “ordinario”, che diluisce e rende cartolare parte della trattazione.*

***drssa Patrizia Morabito***

***magistrato***